



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 2881

Seduta del 24/02/2020

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con gli Assessori Davide Carlo Caparini, Alessandro Mattinzoli e Pietro Foroni

Oggetto

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE IRAP PREVISTA DALL'ART. 77 TER, DELLA L.R. 14 LUGLIO 2003, N. 10 – ANNO 2020 - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI CAPARINI, MATTINZOLI E FORONI)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale

Manuela Giaretta

I Direttori Generali

Paolo Mora

Roberto Laffi

L'atto si compone di 14 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

**VISTO** l'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, "Interventi a sostegno dell'agricoltura", con il quale è stato istituito il SIAN Sistema informativo agricolo nazionale e s.m.i.

### **RICHIAMATI:**

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio regionale con la D.C.R. 10 luglio 2018, che prevede, tra l'altro, l'adozione di misure regionali di contrasto alla delocalizzazione, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per lo sviluppo delle piccole imprese commerciali ed artigianali;
- la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» che tra le finalità prevede (art. 1) che *“La Regione favorisce il rilancio produttivo a partire dai settori strategici contrastando la delocalizzazione anche attraverso azioni di fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in Lombardia la loro presenza, salvaguardando l'occupazione ed il lavoro”*, ugualmente mediante (art. 2) la *“RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE: consistente nella riduzione dell'imposizione fiscale di spettanza regionale gravante sulle imprese, anche attraverso risorse derivanti dal recupero dell'evasione fiscale”*;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (G.U. Unione Europea L. 352 del 24 dicembre 2013) ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (pubblicato sulla GUUE L152 24.12.2013) ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L51 del 22.2.2019);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 "registro nazionale degli aiuti di



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

- stato”;
- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” e in particolare l'art. 6 “Aiuti nei settori agricoltura e pesca”, l'art. 9 “registrazione degli aiuti individuali”, l'art. 10 “Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione”, l'art. 11 “Registrazione dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero”, l'art. 17 “Conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti”;

**VISTO** l'art. 77 ter della l.r. n. 10/2003, introdotto dall'art. 8 della l.r. n. 24/2019 che prevede l'azzeramento dell'aliquota IRAP per le imprese costituite tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 negli ambiti di rigenerazione urbana individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e quinquies) della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 o anche in immobili dismessi individuati dai comuni o in edifici rurali dismessi o abbandonati, oggetto di recupero, rispettivamente ai sensi degli artt. 40 bis e 40 ter della stessa l.r. n. 12/2005;

**CONSIDERATO** che il comma 6 del richiamato articolo 77 ter ha demandato alla Giunta regionale la disciplina delle modalità attuative del beneficio fiscale di cui al precedente capoverso;

**EVIDENZIATO** che l'agevolazione, consistente nell'azzeramento dell'aliquota IRAP, è destinata alle nuove microimprese piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003/361/CE, costituite tra il 1° gennaio 2020 e il 31 gennaio 2022;

**EVIDENZIATO**, inoltre, che le imprese agevolate dal presente provvedimento non possono cumulare altre agevolazioni regionali in materia di IRAP e, pertanto possono fruire esclusivamente dell'agevolazione fiscale dell'azzeramento dell'aliquota fiscale IRAP per tre periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2020;

**TENUTO CONTO** che per la fruizione del beneficio in parola gli interessati, in sede di dichiarazione annuale IRAP, provvederanno a:

- dichiarare la base imponibile IRAP generata nel periodo d'imposta;
- attribuire, alla base imponibile dichiarata, il relativo codice di aliquota azzerata, secondo quanto riportato nelle istruzioni per la compilazione del



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

relativo modello annuale di dichiarazione IRAP, ai fini del calcolo dell'imposta dovuta che, pertanto, sarà pari a zero;

**EVIDENZIATO** che l'iniziativa è attuata:

- nel rispetto del reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019, ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli), per quanto attiene ai beneficiari attivi nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;
- nel rispetto del Reg. (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli), prevedendo altresì che la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

**DATO ATTO** che l'impresa beneficiaria dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che:

- attesti l'attività esercitata con riferimento alla classificazione ATECO vigente ai fini dell'individuazione del regolamento "de minimis" pertinente;
- informi secondo le modalità e i termini definiti dall'Agenzia delle Entrate su qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma del suddetto regolamento o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso, al fine della verifica del rispetto della soglia per impresa unica ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 e del Regolamento (UE) n. 1408 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e del cumulo con altri regimi "de minimis" a partire dalle risultanze pubbliche del registro nazionale aiuti;
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 dei suddetti Regolamenti;

**PRESO ATTO**, pertanto, che gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario:

- in SIAN per quanto riguarda le agevolazioni assegnate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e,
- nel Registro nazionale aiuti, per quanto riguarda le agevolazioni assegnate nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Pertanto, gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

sono registrati nel SIAN e nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati, come stabilito all'art. 10, comma 1, del DM Sviluppo Economico n. 115/2017, anche ai fini di quanto disposto dall'art. 52 della legge n. 234/2012 e dall'art. 17 del medesimo DM n. 115/2017;

**EVIDENZIATO** che, con riferimento agli aiuti in questione, per il calcolo del cumulo degli aiuti *de minimis*, il Registro nazionale aiuti e il SIAN utilizzano quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale e che, in considerazione della natura dichiarativa dell'aiuto di cui all'art. 77, comma 6 *undecies* della l. r. 10/2003, ai relativi adempimenti provvede l'Agenzia delle Entrate anche in relazione alla Convenzione in essere con Regione Lombardia "Per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale IRPEF" – triennio 2020-2022, il cui schema è stato approvato con DGR n. XI/2694 del 23 dicembre 2019, come ribadito dall'art. 11, comma 2, del richiamato DM n. 115/2017;

**STABILITO** che ai sensi dell'art. 14, c. 4 del DM 115/2017 nel caso in cui, in esito alla visura aiuti *de minimis*, l'importo dell'aiuto individuale sia superiore all'aiuto concedibile, si potrà effettuare la registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale *de minimis* ancora disponibile;

**EVIDENZIATO**, inoltre, che, come previsto al comma 6 *duodecies* del citato art. 77, al fine di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2018 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 22/2017, *Assestamento al bilancio 2017/2019 – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali*) e il 31 dicembre 2020. Inoltre, qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e va restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86 della richiamata l.r. n. 10/2003;

**PRESO ATTO** che, ai fini del monitoraggio annuale della misura *de qua* sul territorio lombardo, occorre definire con le competenti Camere di Commercio modalità di scambio delle informazioni inerenti all'insediamento delle nuove imprese interessate alla presente agevolazione, senza oneri a carico del bilancio regionale;



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

**RIBADITO** che, ai fini della prevenzione del gioco d'azzardo patologico, l'agevolazione *de qua* non risulta applicabile agli esercizi nei quali risultino installati apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8;

**VISTO** l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che definisce le modalità applicative per la fruizione delle agevolazioni in ambito IRAP per le imprese costituite tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 negli ambiti di rigenerazione urbana individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e quinquies) della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, o anche in immobili dismessi individuati dai comuni o in edifici rurali dismessi o abbandonati, oggetto di recupero, rispettivamente ai sensi degli artt. 40 bis e 40 ter della stessa l.r. n. 12/2005;

**VERIFICATA**, da parte del dirigente competente per materia la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo della legittimità;

**Ad unanimità** di voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di prevedere che la presente misura agevolativa in materia di IRAP sia attuata nel rispetto:
  - del reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019, ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli), per quanto attiene ai beneficiari attivi nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;
  - del Reg. (UE) 1407/2013 artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (controlli), prevedendo altresì che la concessione dei contributi non è rivolta ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;
2. di approvare, in attuazione di quanto disposto dalla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, art. 77 ter, le modalità applicative per la fruizione delle agevolazioni in ambito IRAP per le imprese costituite tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 negli ambiti di rigenerazione urbana individuati ai sensi dell'art. 8,



**Regione Lombardia**

LA GIUNTA

---

comma 2, lettera e quinquies) della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, o anche in immobili dismessi individuati dai comuni o in edifici rurali dismessi o abbandonati, oggetto di recupero, rispettivamente ai sensi degli artt. 40 bis e 40 ter della stessa l.r. n. 12/2005, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

3. di demandare al dirigente competente in materia di commercio, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, il monitoraggio dell'efficacia della misura de qua sul territorio lombardo, senza oneri a carico del bilancio regionale;
4. di demandare al dirigente competente in materia di tributi regionali l'adozione di eventuali atti amministrativi di dettaglio, utili a rendere operativa la procedura;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale di Regione Lombardia e sui mezzi di comunicazione, come previsto dall'art. 10, comma 2, della l.r. n. 10/2003.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

## **Allegato A**

### **FINALITA'**

L'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2019 ha introdotto all'art. 77 ter alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, con la finalità di favorire il rilancio produttivo, contrastando la delocalizzazione anche attraverso azioni di fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in Lombardia la loro presenza, salvaguardando l'occupazione e il lavoro.

Ai fini della prevenzione del gioco d'azzardo patologico, l'agevolazione di cui non si applica agli esercizi nei quali risultano installati apparecchi di gioco di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. n. 773/1931, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 7, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8.

Si forniscono di seguito, i chiarimenti su modalità e termini di applicazione conseguenti alle disposizioni agevolative previste dall'art. 77 ter della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

### **AMBITO TEMPORALE**

L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 77 ter è valida per il periodo di imposta di inizio dell'attività e per i due periodi di imposta successivi e continuativi.

A tal fine, il possesso dei requisiti indispensabili per il riconoscimento del beneficio deve essere conservato per tutto il periodo dell'agevolazione; la carenza di uno solo di essi determina la decadenza automatica dal beneficio in questione a partire dal periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento. Resta salvo quanto previsto dal comma 6 duodecies dell'art. 77 della l.r. n. 10/2003.

Ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 446/97, il periodo di imposta è determinato secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.

### **DESTINATARI DELLA MISURA**

Per quanto disciplinato dall'art. 77 ter della l.r. n. 10/2003, risultano beneficiarie dell'azzeramento dell'aliquota IRAP le imprese:

1. costituite tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 in ambiti di rigenerazione urbana individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera e quinquies della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, o anche in immobili dismessi individuati dai comuni o in edifici rurali dismessi o abbandonati, oggetto di recupero, rispettivamente ai sensi degli artt. 40 bis e 40 ter della stessa l.r. n. 12/2005.
2. con sede legale od operativa nel territorio della Lombardia.

L'agevolazione non si applica alle grandi strutture di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 114 del 1998.

## LIMITI ED ESCLUSIONI

Riguardo al punto 1, quale data di costituzione dell'impresa, in assenza di atto costitutivo, fa fede la data di inizio attività risultante dalla visura camerale. Non sono, comunque, ammesse al beneficio le attività per le quali non è previsto l'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio.

L'agevolazione regionale spetta limitatamente all'imponibile determinato ai fini IRAP per le sedi di attività localizzate in Lombardia nei comuni individuati al punto 3.

Il comma 6 *duodecies* del richiamato art. 77, precisa che, al fine di evitare eventuali comportamenti elusivi, il beneficio non si applica qualora l'attività venga riavviata a seguito di cessazione, anche parziale, di un insediamento commerciale già esistente nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2018 e il 31 dicembre 2020.

Si ribadisce, infine, che secondo quanto disposto dal medesimo comma 6 *duodecies*, qualora l'attività di impresa venga trasferita fuori dal territorio regionale prima di tre anni dall'insediamento in Lombardia, il beneficio fiscale conseguito negli anni precedenti costituisce debito tributario e va restituito dall'impresa beneficiaria gravato di quanto previsto agli articoli 85 e 86 della richiamata l.r. n. 10/2003.

L'agevolazione *de qua* non è cumulabile con le agevolazioni previste all'art. 9 della l.r. 5 maggio 2004, n. 11, per le imprese che si insediano nei comuni individuati secondo le modalità dell'art. 2 della citata l.r. n. 11/2004, anche per il periodo residuo successivo al triennio di azzeramento dell'aliquota IRAP.

Per quanto riguarda il recupero di edifici rurali, attuato da soggetti tenuti alla dichiarazione IRAP, per i quali è mantenuta la destinazione agricola, l'agevolazione è corrisposta ai sensi del reg. (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019.

## COMUNI NEI QUALI E' RICONOSCIUTO IL BENEFICIO

L'agevolazione IRAP si applica nei Comuni nei quali:

- il Documento di Piano ha individuato gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera e quinquies) della l.r. n.12/2005;
- il Consiglio Comunale abbia effettuato l'individuazione degli ambiti di cui all'art. 8 comma 2 lettera e quinquies) con deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 8 *bis* della l.r. n.12/2005;
- con deliberazione consiliare, anche sulla base di segnalazioni motivate e documentate, vengono individuati ai sensi dell'art. 40 bis comma 1 della l.r. 12/05, entro sei mesi dall'entrata in vigore della l.r. 18/19 recante "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e

integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali" gli immobili di qualsiasi destinazione d'uso, dismessi da oltre cinque anni, che causano criticità per uno o più dei seguenti aspetti: salute, sicurezza idraulica, problemi strutturali che ne pregiudicano la sicurezza, inquinamento, degrado ambientale e urbanistico-edilizio;

- si trovino immobili già individuati dai comuni come degradati e abbandonati ai sensi del medesimo art. 40 bis, comma 1 della l.r. 12/05;
- Si trovino edifici rurali dismessi o abbandonati dall'uso agricolo ed esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. 18/19 recante 'Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali', individuati nei PGT ai sensi degli articoli 10, comma 4, lettera a), numero 3), e 10 bis, comma 8, lettera a), numero 2), ovvero mediante perizia che asseveri lo stato di dismissione o abbandono da almeno tre anni, presentata al comune dall'avente titolo unitamente all'istanza di intervento edilizio. Tali edifici, ai sensi dell'art. 40 ter della l.r. 12/05, possono essere oggetto di recupero e di uso anche diverso da quello agricolo, nel rispetto dei caratteri dell'architettura e del paesaggio rurale, purché non siano stati realizzati in assenza di titolo abilitativo, se prescritto dalla legislazione o regolamentazione allora vigente, e non siano collocati in aree comprese in ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica, di cui agli articoli 10 e 10 bis della l.r. 12/05 stessa. L'intervento di recupero non deve costituire interferenza con l'attività agricola in essere.

## **BENEFICIO E REGIME DI AIUTO DE MINIMIS**

In attuazione del comma 6 dell'art. 77 ter della l.r. n. 10/2003 l'agevolazione fiscale in oggetto si applica nel rispetto dei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti *de minimis*, e in particolare nei limiti del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE per quanto riguarda i settori definiti dall'art. 1, e del reg. (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE.

In particolare, tali regolamenti prevedono, oltre alla distinzione dei settori di applicazione degli articoli 1 di entrambi:

- all'articolo 2 (Definizioni) comma 2 che per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
  - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
  - e) imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.
- All'articolo 3 (Aiuti de minimis) comma 2 che l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non possa superare:
    - per il reg. (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. 316/2019 (UE) i 20.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE,
    - per il reg 1407/2013 i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per i settori consentiti dall'art. 1 del regolamento 1407/2013.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Il periodo di 3 anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti;

- All'art.5 (Cumulo) del reg. (UE) n. 1407/2013: gli aiuti de minimis possono essere cumulati con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto. Essi possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis a condizione che non superino il massimale pertinente. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in

una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti de minimis che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione;

- mentre ai sensi dell'art. 5 (cumulo) del reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato dal reg. 316/2019, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi col regolamento (UE) n. 1407/2013.

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti «de minimis» concessi per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» del settore della pesca e dell'acquacoltura a concorrenza del massimale di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (CE) n. 875/2007.

Gli aiuti «de minimis» di produzione primaria non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

- All'art. 6 (Controllo), sia del reg. (UE) n. 1407/2013 che del reg. (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019, è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, in forma scritta o elettronica, a partire dalle risultanze pubbliche del registro nazionale aiuti e del SIAN relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, del reg. (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2016 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso.

Considerato che l'agevolazione in oggetto, non è subordinata all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione e, inoltre, nello

specifico, trattasi di aiuto fiscale avente medesime caratteristiche, conseguentemente, si intende concesso e da registrare nel Registro nazionale aiuti, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale viene dichiarato.

Con riferimento agli aiuti in questione, per il calcolo del cumulo degli aiuti *de minimis*, il Registro nazionale aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale e che, in considerazione della natura dichiarativa dell'aiuto di cui all'art. 77, comma 6 *undecies* della l. r. n. 10/2003 ai relativi adempimenti provvede l'Agenzia delle Entrate anche in relazione alla Convenzione in essere con Regione Lombardia "Per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale IRPEF" – triennio 2020-2022, il cui schema è stato approvato con DGR n. XI/2694 del 23 dicembre 2019, secondo quanto stabilito dal DM Sviluppo Economico, 31 maggio 2017, n. 115 e, in particolare, agli articoli 10, 11 e 17.

Ai sensi dell'Art.14, c.4 del DM 115/2017 nel caso in cui, in esito alla visura aiuti *de minimis*, l'importo dell'aiuto individuale sia superiore all'aiuto concedibile, si potrà effettuare la registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale *de minimis* ancora disponibile

A tal fine i soggetti beneficiari devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 che:

- attestare l'attività esercitata con riferimento alla classificazione ATECO vigente, ai fini dell'individuazione del regolamento "de minimis" pertinente;
- attestare di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) di pertinenza (reg 1408 per le attività di produzione primaria, reg 1407 per le restanti nei limiti dell'art. 1 dello stesso regolamento);
- informare su eventuali aiuti *de minimis*, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti, secondo le modalità e i termini definiti dall'Agenzia delle entrate.

## **MODALITA' OPERATIVE**

In considerazione delle caratteristiche dell'agevolazione disposta dall'art. 77, comma 6 *undecies*, della l. r. n. 10/2003, in sede di dichiarazione annuale IRAP gli interessati provvederanno ad evidenziare la fruizione del beneficio utilizzando gli appositi codici di aliquota indicati nelle istruzioni ministeriali e consultabili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)).

La Regione si avvale dell'Agenzia delle Entrate che, nell'ambito dei programmi di controllo, effettua ispezioni e verifiche intese ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento dell'agevolazione, anche nell'ambito di quanto previsto dalla citata Convenzione in essere tra Regione Lombardia e Agenzia delle Entrate "Per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale IRPEF" – triennio 2020-2022, il cui schema è stato approvato con DGR n. XI/2694 del 23 dicembre 2019.

La richiamata Convenzione prevede all'art. 3 che la Regione esercita i poteri di indirizzo e di controllo delle attività di gestione delle imposte e definisce le strategie generali che devono ispirare le attività di assistenza e di controllo, in materia di IRAP e add.le regionale all'IRPEF, nei confronti dei contribuenti lombardi, nonché definisce i criteri generali per l'individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica.